



Roma, 30 marzo 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 37

Oggetto: Decreto - Legge n. 38 del 27 marzo 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 10-2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 10 – 2026

Oggetto: Decreto - Legge n. 38 del 27 marzo 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, è stato pubblicato il Decreto Fiscale n. 38 del 27 marzo 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

Il Decreto interessa lo sport dilettantistico per le disposizioni di cui all'art. 9, il quale prevede che per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, viene fissata una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300,00 euro complessivi.

Detto art. 9 è così formulato:

“Sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del presente Decreto **fino al 31 dicembre 2026**, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300,00 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme erogate sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”.

Il richiamato art. 36, comma 6-quater, comma secondo, del D. Lgs. n. 36/2021 stabilisce che le somme versate ai tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte del CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973. *Detto comma 6-quater è stato aggiunto dall'art. 24, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2022.*

Con l'art. 14, comma 2-quater, del Decreto 30 dicembre 2023, n. 213 – Decreto Milleproroghe - convertito dalla Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, venne stabilito che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto (24 febbraio 2024) **al 31 dicembre 2024**, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300,00 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

La norma introdotta con l'art. 14, comma 2-quater, del Decreto n. 213/2023, prevedeva una limitazione temporale all'erogazione dei premi, stabilendone l'esenzione dalla ritenuta soltanto per quelli erogati fino al 31 dicembre 2024.

Con l'art. 9 del D. L. n. 38 del 27 marzo 2026, **detto termine del 2024 è stato prorogato al 31 dicembre 2026.**

Sull'argomento si fa rinvio anche alla Circolare LND n. 17 del 3 ottobre 2025, con la quale è stato riportato il contenuto di una Risposta - n. 14 del 30 settembre 2025 - fornita dall'Agenzia delle Entrate ad una istanza di consulenza giuridica, che ha posto diversi quesiti in materia di disciplina dei premi nell'ambito dilettantistico e, in particolare, si fa rinvio ai chiarimenti dell'Agenzia in merito al quesito n. 4.

Si riportano, di seguito, alcune delle altre disposizioni emanate con il D. L. n. 38/2026, che possono interessare le ASD/SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 1 – Operazioni permutative

E' modificata la decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative, prevedendone l'applicazione ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si dà luogo a rimborsi d'imposta.

Art. 2 -Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati

Sono aggiornati i riferimenti normativi relativi al regime fiscale dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2027.

Art. 5 – Rinvio contributo spedizioni

L'applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150,00 euro, è differita al 1° luglio 2026.

Art.8 – Credito d'imposta per le imprese

Il Decreto introduce una misura di sostegno alle imprese che prevede un contributo sotto la forma di credito d'imposta pari al 35% dell'importo richiesto, destinato alle imprese che hanno presentato comunicazioni per l'investimento.

Art. 12 – Imposta di bollo

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti aumenta da 100,00 a 118,00 euro.